

STATUTO

**SCUOLA E PERSONA PIER
GIORGIO FRASSATI SRL
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALGHERO SS LOCALITA'
MONTAGNESE 58

Numero REA: SS - 211903

Codice fiscale: 02875400901

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto repertorio n. 27671 raccolta n. 16636

STATUTO

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1) E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 112/2017 (Disciplina dell'impresa sociale) una Società a responsabilità limitata denominata **"SCUOLA E PERSONA PIER GIORGIO FRASSATI SRL IMPRESA SOCIALE"**.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

SEDE

ARTICOLO 2) La Società ha sede nel Comune di Alghero.

L'indirizzo completo della sede sociale è comunicato al competente Registro delle Imprese nei modi e termini di cui all'articolo 111 *ter* delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile.

La Società attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

OGGETTO

ARTICOLO 3) La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

1. servizi socio-sanitari con particolare riferimento all'assistenza agli anziani, domiciliare e non. Servizio di abitare assistito con intervento alla persona in ambito domiciliare con progetto personalizzato di cura e sostegno ai bisogni della persona;
2. servizio di ludoteca, colonie e centri di aggregazione estivi;
3. sostegno e promozione per sostegno accoglienza immigrati e migranti in generale;
4. attività di animazione con finalità educative e di socializzazione al chiuso e all'aperto;
5. nell'ambito della sicurezza sociale: la prevenzione, la terapia, la riabilitazione a livello individuale, familiare e sociale con particolare attenzione alle ragazze madri e ai padri separati;
6. nell'ambito dello sviluppo culturale-educativo: l'ideazione, la produzione, l'allestimento e la gestione di spettacolo di teatro ragazzi, giovani e adulti, in funzione preventiva, educativa e riabilitativa;
7. l'organizzazione e la gestione di mostre e manifestazioni attinenti all'oggetto sociale;
8. l'organizzazione e la gestione di beni culturali e siti archeologici, architettonici e culturali appartenenti al patrimonio ecclesiastico di parrocchie, rettorie, monasteri, Enti religiosi e Enti e Associazioni di culto e di religione;

9. l'attività di animazione e socializzazione organizzando feste di compleanno e di animazione esterna;
10. l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale per gli operatori del settore;
11. l'organizzazione e la gestione di vacanze o soggiorni sociali in ambito educativo e didattico;
12. l'organizzazione di corsi propedeutici alla musica, al canto, alle lingue straniere;
13. l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole private e paritarie in genere, servizi di doposcuola;
14. istituzione e gestione di strutture educativo-assistenziali per i minori;
15. istituzione e gestione di centri polifunzionali, centri sociali, colonie, centri sociali, centri pastorali attinenti alle parrocchie e alla diocesi, centri ludici con annessi servizi all'utenza;
16. istituzione e gestione di case per ferie, centri di spiritualità, centri di pastorale, case per esercizi spirituali, favorire ospitalità diffuso con adesione ai percorsi di turismo religioso, partecipazione a cammini e percorsi tematici per salvaguardia e promozione del creato;
17. supporto ai vari settori educativi e promozione di percorsi scolastici, formativi, sanitari, sociali, del turismo e del tempo libero della chiesa italiana in ambito diocesano, regionale e nazionale;
18. istituzione e gestione di servizi di segretariato sociale;
19. istituzione e gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati;
20. attività di promozione dell'informazione sui temi riguardanti la prima infanzia;
21. la formazione di addetti all'assistenza domiciliare del bambino;
22. istituzione di corsi di preparazione al parto e al dopo parto;
23. istituzione e gestione di case di riposo; Servizio di abitare assistito con intervento alla persona in ambito domiciliare con progetto personalizzato di cura e sostegno ai bisogni della persona;
24. istituzione e gestione di case di famiglia;
25. istituzione e gestione di case protette;
26. istituzione e gestione strutture chiamate "dopo di noi";
27. iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore dei soci e delle loro famiglie;
28. acquisti o costruzioni di immobili da destinare a fini sociali dotandoli delle relative attrezzature, usufruendo di tutte le disposizioni di legge per la concessione di muti, sussidi, finanziamenti, agevolazioni fiscali, etc.;
29. abitare assistito diffuso-intervento alla persona in ambito domiciliare con progetto personalizzato di cura e sostegno ai bisogni della persona.

La Società potrà svolgere le attività ricomprese nell'oggetto sociale solo in quanto non riservate dalla legge a particolari soggetti, sussistendo i requisiti per lo svolgimento delle medesime, previo rilascio delle eventuali autorizzazioni amministrative, qualora richieste, e con esclusione di ogni attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi professionali o ruoli o per la quale è vietato lo svolgimento in forma societaria.

La Società, nel rispetto delle vigenti normative, potrà compiere tutte le operazioni industriali, mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie, ritenute utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. La stessa potrà assumere e concedere partecipazioni sia direttamente che indirettamente, quote ed interessenze con società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

DURATA

ARTICOLO 4) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) salvo proroga o anticipato scioglimento.

DOMICILIO DEI SOCI

ARTICOLO 5) Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la Società si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro soci.

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 6) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal denaro, osservando le disposizioni di legge.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme unanime delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7) In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

ARTICOLO 8) Le quote possono appartenere anche ad un unico socio.

ARTICOLO 9) Le quote sono tutte nominative. Il loro trasferimento ha effetto di fronte alla Società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha

luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.

Nel caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi o aventi causa dovranno delegare uno solo di essi per i rapporti con la Società.

LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

ARTICOLO 10) Ai lavoratori nell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti ed accordi collettivi applicabili.

In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto indicato dalla normativa di riferimento.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività di impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori, salvo diversa disposizione di legge. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

L'impresa sociale favorisce la partecipazione attiva dei lavoratori all'organizzazione aziendale.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

ARTICOLO 11) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile nonchè la decisione su eventuali provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci.

ARTICOLO 12) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 13), sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato;

- l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari.

Anzichè redigere apposito documento, le decisioni con le relative menzioni e sottoscrizioni potranno essere iscritte direttamente sul libro delle decisioni dei soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario.

Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

ARTICOLO 13) Nelle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

ARTICOLO 14) L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti.

ARTICOLO 15) L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Nell'avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci o altro recapito dagli stessi comunicato e che risulti espressamente dal libro soci.

Nell'avviso dovranno essere indicati giorno, luogo ed ora dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare. Analoghe indicazioni devono essere evidenziate per l'eventuale seconda convocazione.

Sono valide, tuttavia, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.

In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 16) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre 180 (centottanta) giorni.

L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci a sensi di legge.

ARTICOLO 17) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

ARTICOLO 18) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da altra persona scelta dai soci presenti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto anche fra estranei. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario o dal Notaio.

ARTICOLO 19) Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge, sia per la prima che per la seconda convocazione.

I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione.

Le assemblee qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).

ARTICOLO 20) Le decisioni dei soci che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti dei lavoratori inquadrati nell'impresa sociale e/o i destinatari dell'attività sociale.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 21) La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori possono essere soci o non soci.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

Ai sensi del D. Lgs. n. 112/2017, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di precedenti penali e carichi pendenti;

- accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali generali;

- insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali da comprometterne l'indipendenza o di relazioni di natura economica con la società, in forza di rapporti d'affari, di consulenza professionale o altro, tali da comprometterne l'autonomia di giudizio. Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati.

Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei soggetti nominati alla carica di amministratore deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da produrre alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, a pena di decadenza.

ARTICOLO 22) Il consiglio di amministrazione, quando esiste, ove non vi abbia provveduto l'assemblea nomina il presidente, può altresì nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente e uno o più amministratori delegati conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel rispetto delle norme di legge. Le cariche di presidente o di amministratore delegato sono cumulabili.

Il consiglio di amministrazione, quando esiste, funziona con le modalità di seguito indicate.

Esso deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale od altrove, purchè nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche non convocate, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e assistano tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purchè dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

ARTICOLO 23) L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ed è sempre rieleggibile. Per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 24) All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge ai soci.

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori.

ARTICOLO 25) La firma e la rappresentanza generale della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico o, nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte dal consiglio, ovvero a quelle persone, amministratori delegati, alle quali il consiglio di amministrazione vorrà delegarle, nei limiti dei suoi poteri.

ARTICOLO 26) Il compenso ai membri dell'organo amministrativo è fissato dai soci esercizio per esercizio con divieto assoluto di distribuzione indiretta degli utili attraverso corresponsione di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese operanti nei medesimi settori e condizioni salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed in ogni caso con un incremento massimo del 20% (venti per cento).

ARTICOLO 27) Per quanto non previsto dalla legge in tema di Società a responsabilità limitata e non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le norme in tema di amministrazione previste per le Società per azioni, nonché del D. Lgs. n. 112/2017.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 28) Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 112/2017, la Società deve nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

ARTICOLO 29) I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. n. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del citato Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

ARTICOLO 30) Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

ESERCIZI E BILANCIO SOCIALE

ARTICOLO 31) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio, la Società è tenuta a redigere il bilancio sociale nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della normativa di settore.

Il bilancio sociale dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul sito internet della Società.

UTILI

ARTICOLO 32) Salvo la possibilità prevista dal comma 3 dell'art. 3 e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 112/2017, l'impresa sociale deve destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria e ad incremento del patrimonio.

Fatto salvo quanto previsto nel presente statuto ed ai sensi della normativa di settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a

fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 33) Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, il patrimonio residuo risultante dopo la restituzione dei conferimenti effettuati dai soci, sarà devoluto nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12 del D. Lgs. n.112/2017.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 34) Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la Società, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo ove è ubicata la sede della Società su istanza della parte più diligente. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro giudicherà, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo diritto ed in ogni caso uniformandosi allo spirito del presente statuto.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

LIBRO SOCI

ARTICOLO 35) Per il termine "libro soci" si intende il libro facoltativamente istituito ed obbligatoriamente mantenuto dalla Società anche dopo l'entrata in vigore del D.L.185/2008 convertito e modificato nella Legge 28 gennaio 2009 n.2.

F.to Angelo Maria Cocco

F.to Potito Niolu

F.to Giampiero Piras

F.to Andrea Pinna Vistoso Notaio

Io sottoscritto dottor ANDREA PINNA VISTOSO, Notaio in Alghero, iscritto nel collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia e i suoi allegati su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.